

LUCA ZITIELLO

UBALDO CARACINO  
FABIO CIVALE  
FABIO COCO  
LUDOVICA D'OSTUNI  
FEDERICA MALERBA  
ROSSELLA MARIANI  
LAURA MAZZUCCOLO  
FRANCESCO MOCCI  
BENEDETTA MUSCO CARBONARO

MONICA BOTTI  
PAOLO CARERI  
GIULIA CHIARATO  
VALENTINA DALCIELO  
CARLO DI GAETA  
MARTINA DI GIOVANNI  
PIETRO LORENZI  
LORENZO MACCHIA  
RODOLFO MARGARIA  
PIER PAOLO MARINACCI  
STEFANIA MIHAILA'  
ELISABETTA PAIANO  
ANTONINO PUGLIESE  
ILARIA SPIRITO  
TANIA TASSINARI  
GIULIO ZAMPINI

OF COUNSEL  
SIMONETTA ANDRIOLI  
ALESSABDRA MORANTE

Onorevole  
Banca d'Italia  
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza  
Divisione Normativa Primaria  
Via Milano, 53  
00184 Roma

Milano, 6 settembre 2013

A mezzo email:  
[npv.normativa\\_primaria@bancaditalia.it](mailto:npv.normativa_primaria@bancaditalia.it)

**Oggetto: Osservazioni al documento per la consultazione “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 17 giugno 2013.**

Lo scrivente Studio con la presente intende sottoporre alcune osservazioni alla bozza resa pubblica da codesta Autorità di Vigilanza in data 17 giugno 2013 (di seguito il “**Documento di Consultazione**”), recante ipotesi di modifiche alle disposizioni di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

1) Sezione I “Disposizioni di carattere generale” – Paragrafo 1.1. “Finalità e ambito di applicazione oggettivo”

Nella nota 1 presente a pagina 2 del Documento di Consultazione viene ribadito che le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti si applicano anche “(…) ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. articolo 1, comma 1 ter, T.U.F.)”.

Tuttavia, l'allegato alla delibera CICR del 4 marzo 2003, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. k) del D.M. 3 febbraio 2011, non prevede più nell'elenco ivi riportato i *“certificati di deposito e buoni fruttiferi”*.

Come noto, nell'elenco di cui all'allegato della delibera CICR del 4 marzo 2003 sono indicate le operazioni ed i servizi bancari a cui si applicano le disposizioni previste dalla citata delibera del CICR in materia di pubblicità ed informativa precontrattuale.

L'ABI con la circolare n. 8 del 29 marzo 2012 (serie tecnica) ha precisato che *“(…) la soppressione della dizione “certificati di deposito” dall'allegato della delibera CICR non deve indurre a ritenere automaticamente assoggettabili alle disposizioni dettate dal TUF tutti i CD (certificati di deposito, n.d.r.), poichè quelli consistenti in titoli individuali e non negoziati nel mercato monetario mantengono la loro fonte nella disciplina bancaria e sono riconducibili, come categoria, alla dizione depositi”*.

Si richiede quindi a codesta On.le Autorità di confermare o chiarire la portata applicativa della normativa in materia di trasparenza bancaria con riferimento ai *“certificati di deposito e buoni fruttiferi”*, in considerazione della espressa soppressione della relativa voce da parte del D.M. 3 febbraio 2011.

#### 2) Sezione II “Pubblicità e Informazione Precontrattuale” – Paragrafo 4. “Offerta fuori sede”

Il paragrafo 4 della Sezione II del Documento di Consultazione, rubricato “Offerta fuori sede”, prevede che nel caso di offerta fuori sede l'intermediario committente debba acquisire e conservare l'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna – prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un'offerta – del foglio informativo, della Guida di cui al paragrafo 2 della Sezione II (se prevista), e di un documento contenente i TEGM previsti dalla legge antiusura in caso di finanziamento.

Il medesimo paragrafo precisa altresì che quanto sopra richiamato non si applica *“(…) se, il soggetto incaricato dell'offerta è un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3”*.

La precisazione *“fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3”* appare tuttavia priva di un concreto riferimento in quanto nel paragrafo 3 non sembra esservi alcuna indicazione attinente all'obbligo di consegna del foglio informativo, come avveniva in passato. Nella versione precedente a quella del 29 luglio 2009 si prevedeva, infatti, l'obbligo per la banca di acquisire l'attestazione dell'avvenuta consegna del foglio informativo in caso di acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori e in caso di sottoscrizione di titoli strutturati emessi da banche.

Qualora non vi fossero ragioni per mantenere la menzionata precisazione, sembra quindi opportuno eliminare il richiamo al paragrafo 3 presente a pagina 19 del Documento di Consultazione.

3) Sezione III “Contratti” – Paragrafo 2. “Forma e conclusione dei contratti”

Il Documento di Consultazione conferma che:

i) le banche e gli intermediari devono consegnare al cliente un esemplare del contratto comprensivo delle condizioni generali;

ii) la consegna del contratto “è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull’esemplare del contratto conservato dall’intermediario”.

Come noto, la conclusione dei contratti bancari spesso avviene con tecniche di comunicazione a distanza. Normalmente, in questi casi, il cliente può attingere direttamente dal sito web della banca il materiale informativo messo a sua disposizione. In questo modo, dopo aver preso atto della dovuta informativa precontrattuale, il cliente può utilizzare la modulistica presente sul sito web della banca per trasmettere alla banca stessa la proposta contrattuale relativa al servizio individuato. Tale comunicazione della proposta potrà avvenire mediante servizio postale o in forma telematica (anche attraverso la sottoscrizione con firma digitale del modulo di proposta). Dopo aver ricevuto la proposta del cliente ed effettuato le opportune valutazioni e verifiche del caso, la banca comunica al cliente l’accettazione della suddetta proposta contrattuale con le stesse modalità.

Nella prassi, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, si sono manifestate difficoltà operative nel reperire la firma del cliente “ulteriore rispetto alla firma del contratto” per attestare la ricezione dell’esemplare del contratto. Infatti, dopo aver ricevuto l’accettazione della banca, il cliente dovrebbe attivamente sottoscrivere un ulteriore modulo e trasmettere alla banca l’attestazione della ricezione del contratto.

Sembra ragionevole adottare anche per la fase successiva alla conclusione del contratto la medesima soluzione operativa utilizzata in fase precontrattuale, ossia la messa a disposizione o la consegna del testo contrattuale e l’esclusione della necessità di ottenere un’attestazione da parte del cliente. Nella fase successiva alla sottoscrizione del contratto, quindi, la banca potrebbe mettere a disposizione del cliente l’esemplare del contratto stesso nelle medesime forme previste per la fase precontrattuale, escludendo la necessità di ottenere l’attestazione da parte del cliente con sottoscrizione “ulteriore rispetto alla firma del contratto”.

Pertanto, si chiede a codesta On.le Autorità di considerare la possibilità ora suggerita di escludere la necessità dell’attestazione relativa alla ricezione dell’esemplare del contratto da parte

del cliente in quanto incompatibile con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Tale soluzione potrebbe ulteriormente favorire una della finalità espressamente perseguite nel Documento di Consultazione, ossia la semplificazione dei processi operativi degli intermediari.

4) Sezione IV “Comunicazioni alla clientela” – Paragrafo 3.1. “Disposizioni di carattere generale”

La nota 2 presente a pagina 31 del Documento di Consultazione precisa che *“in relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall'intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale)”*.

In considerazione della ampia portata della espressione utilizzata - *“informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto”* – sembra preferibile specificare quali informazioni debbano considerarsi rilevanti per lo svolgimento del rapporto.

\* \* \*

Da ultimo lo scrivente Studio manifesta il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto da codesta Autorità di Vigilanza nel predisporre il Documento di Consultazione aggiornandolo e coordinandolo con la normativa primaria nazionale e comunitaria che in questi ultimi anni ha subito notevoli modifiche e revisioni, con particolare riferimento alla sottoscrizione dei contratti bancari mediante firme elettroniche.

Con osservanza

Avv. Fabio Coco



Avv. Luca Zitiello

